

LA TUTELA CAUTELARE NEI CONCORSI PUBBLICI

Cons.Ines Simona Pisano- Tar Lazio Roma

Come è noto, la tutela cautelare trova la sua ratio nella necessità di evitare che la fisiologica durata del processo possa cagionare un danno irreparabile a chi abbia subito un'illegitima lesione della propria sfera giuridica soggettiva.

Carattere tipico del provvedimento amministrativo, infatti, è quello dell'esecutorietà, in virtù del quale esso produce i propri effetti anche ove eventualmente illegittimo.

Se, come è noto, tradizionalmente la sospensione cautelare si limitava alla sospensione del provvedimento impugnato, il Codice del processo amministrativo ha confermato la natura atipica dei provvedimenti cautelari, ammessa a seguito della legge n.205/2000.

Con specifico riguardo all'istituto cautelare, in attuazione del superiore principio di effettività della tutela, il Legislatore ha operato una risistemazione organica, riconducendo ad unità la disciplina frammentaria previgente e riconoscendo allo stesso un ruolo cruciale all'interno del processo amministrativo, nonché valorizzando nettamente l'interinalità della decisione cautelare

Il fulcro della disciplina è contenuto nel Titolo II del Libro II (artt. 55-62), ma ulteriori norme, altrettanto rilevanti, sono ravvisabili in altre parti del Codice.

Con specifico riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 55-62, il codice individua tre tipi di provvedimento cautelare[23], ossia: l'ordinanza cautelare collegiale (art. 55 c.p.a.), il decreto monocratico in corso di causa (art. 56 c.p.a.) e il decreto monocratico anteriore alla causa (art. 61 c.p.a.) [24].

In ognuno di tali procedimenti è ravvisabile la tendenza legislativa, in direzione opposta a quella dell'autonomia della cautela affermatasi nel vigore della disciplina previgente, ad enfatizzare il carattere provvisorio e strumentale della decisione cautelare.

In ambito concorsuale, la tutela cautelare è decisiva perché consente al ricorrente di preservare il bene della vita che potrebbe essere irrimediabilmente perso nel corso del processo.

ATTENZIONE: In materia di concorsi pubblici la riserva di giurisdizione amministrativa di cui alla normativa dell'art. 63, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 non estende la sua rilevanza alla fase successiva all'approvazione della graduatoria ed in particolare alle controversie in merito alle pretese all'assunzione basate sull'esito del concorso con la conseguenza che è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell'atto amministrativo presupposto (**Cons. giust. amm. Sicilia, 23/03/2021, n. 237**)

Va peraltro evidenziato che, di recente, si è affermata una giurisprudenza amministrativa che riconosce effetto alla decisione favorevole assunta con riserva (nel caso specifico avevamo un soggetto che aveva superato prove scritte e orali, ma la riserva riguardava il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero) anche nella successiva fase dell'immissione in ruolo: secondo **T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., (ud. 03/03/2021) 12-04-2021, n. 2341**, che ha aderito ad un orientamento della III bis del TAR Lazio, sez. III, 03/09/2020 n.9317; Id., sez. IIIbis, 2019 n.3400) la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale "con riserva" risiede sia nella necessità di definizione nel merito di un giudizio, che nella necessità di perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del MIUR di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e va individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la

posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset; uantomeno in assenza di una diversa previsione nella disciplina relativa alla procedura concorsuale, l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, viene a realizzarsi così una situazione di "ambulatorietà" che segue, ovviamente anche in malam partem, la successiva fase negoziale situata "a valle" del procedimento concorsuale, di modo che il diniego del riconoscimento del titolo conseguito all'estero costituisce, sul piano civilistico, una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è implicita (c.d. presupposizione) in esso e nota ad entrambe le parti proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta ad individuare, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la pubblica Amministrazione.

Al riguardo, rammento che come affermato da una giurisprudenza risalente (Cons. Stato Sez. VI Sent., 09/03/2010, n. 1401) rientra nella giurisdizione del T.A.R. il contenzioso nascente dall'impugnativa dei provvedimenti emessi dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di valutazione dei titoli, assegnazione di punteggi ed approvazione della graduatoria a esaurimento per il conferimento di incarichi di insegnamento. In tale settore, infatti, la costituzione di un rapporto di lavoro con la P.A. - sia esso a tempo indeterminato con l'immissione in ruolo, che a tempo determinato con il semplice conferimento di un incarico

temporaneo - avviene sulla base dell'assegnazione di una posizione utile, posizione scaturente, in primo luogo, dalla verifica dei requisiti di legge ed in secondo luogo da una valutazione dei titoli posseduti. L'attività valutativa posta in essere in relazione a tale ultimo profilo, in particolare, determina la nascita, tra i candidati, di posizioni di reciproca concorsualità in vista di una migliore collocazione in graduatoria e, quindi, non può non rientrare nella definizione di "procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" le cui relative controversie, in applicazione dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Si aggiunga, poi, a sostegno di tale tesi, che l'art. 63, del D.Lgs. n. 165 del 2001, mantenendo ferma, al comma 4, tale ultima giurisdizione in materia di procedure concorsuali, pone, al comma 1, la regola generale di riparto della giurisdizione riferendola ai rapporti di lavoro già in atto con la P.A., categoria, questa che esula evidentemente dai casi relativi a soggetti che aspirino alla costituzione di un rapporto di lavoro e si sottopongono, per questo, agli strumenti valutativi di carattere concorsuale appositamente apprestati.

-Le misure cautelari collegiali (art.55 c.p.a)

L'articolo 55 c.p.a., che disciplina il procedimento cautelare "ordinario", collegiale, conferma il carattere atipico dei relativi provvedimenti, potendo il ricorrente richiedere, con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti, "l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso".

Dal tenore testuale della norma, si evince altresì che il Legislatore chiarisce da subito il carattere interinale attribuito alla tutela cautelare, definito dai successivi commi della medesima disposizione.

Sempre il co. 1, inoltre, individua il presupposto imprescindibile del periculum in mora che deve necessariamente ricorrere, congiuntamente al fumus boni iuris di cui al c. 9, per l'accoglimento dell'istanza.

Attenzione, sotto il profilo del fumus, ai ricorsi collettivi.

Infatti, il TAR Lazio si è già pronunciato numerose volte in sede cautelare enunciando profili di inammissibilità per la natura collettiva del ricorso che riunisce svariati ricorrenti portatori di posizioni inter eos confliggenti (cfr. da ultimo **T.A.R. Lazio, III bis, sentenza 11437/2021**, in materia di impugnativa del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e della presupposta graduatoria).

Con la sentenza n. **12242/2021, Tar Lazio, III bis**, in particolare, sono stati rammentati i due requisiti che devono sussistere al fine di potersi validamente procedere con un'impugnazione collettiva: a) il primo, di carattere negativo, si risolve nell'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra le posizioni dei diversi ricorrenti, b) **il secondo, di carattere positivo, afferisce alla necessaria identità delle loro posizioni sia sostanziali che processuali.**

Tornando al *primo requisito della tutela cautelare, ovvero la sussistenza del fumus, in particolare, è onere del ricorrente allegare (e provare "di subire un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso"*.

Anche sotto tale profilo, emerge la chiara interinalità della misura cautelare, cui è attribuita una funzione solo provvisoria e strumentale rispetto alla decisione sul merito.

Per quanto riguarda, invece, il secondo requisito, il co. 9 demanda specificamente all'ordinanza cautelare di motivare «in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato» e di indicare i profili che «ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso».

La norma, dunque, anche con riguardo al fumus boni iuris, valorizza la strumentalità della misura cautelare rispetto al merito, in quanto non si limita a prescrivere un mero accertamento sulla non manifesta infondatezza della pretesa, ma richiede una valutazione, sebbene sommaria, circa l'ammissibilità e la fondatezza dello stesso ricorso.

Oltre che in relazione ai presupposti di legge, l'art. 55 esalta il rapporto accessorio tra cautela e merito in ulteriori passaggi.

Il co. 4, in particolare, stabilisce che la **presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito è condizione di procedibilità della decisione sull'istanza cautelare.**

Il co. 10, inoltre, prevede la possibilità che il Collegio, in sede di esame della domanda cautelare, qualora ritenga *“che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito”*, anziché accordare la misura cautelare, provveda direttamente con la fissazione della data di discussione del ricorso nel merito.

Ed ancora, il co. 11 sancisce che, quando l'ordinanza dispone una misura cautelare, fissa anche la data di discussione del ricorso nel merito. Lo stesso è previsto per il caso in cui l'accoglimento sia stato disposto in appello.

Dunque, la pronuncia di un'ordinanza di accoglimento implica una necessaria accelerazione del giudizio verso la definizione nel merito.

Ciò, da un lato, evidenzia l'effetto provvisorio della cautela, e, dall'altro lato, disincentiva l'anticipazione per via cautelare delle utilità che solo dalla sentenza possono provenire.

Ai sensi del co. 12, inoltre, in sede di esame della domanda cautelare, “il collegio adotta, su istanza di parte i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio”.

Sotto il profilo dell'integrità del contraddittorio, come è noto, in materia di concorsi pubblici, qualora vengano impugnate graduatorie con un numero importante di controinteressati, è ormai prassi costante della giurisprudenza amministrativa, inaugurata dalla richiesta di alcuni avvocati “pionieri” nel 2012, **l'integrazione del contraddittorio a mezzo web per pubblici proclami** dell'amministrazione resistente, secondo le modalità che vengono indicate dal Giudice nell'ordinanza.

Tale modalità, di norma, presuppone una richiesta di parte che motivi l'impossibilità di procedere con le modalità ordinarie, ma nella prassi viene ormai disposta anche d'ufficio, sebbene tale orientamento non trovi tutti d'accordo: si veda, ad es. la recente ordinanza della sez.III del TAR Lazio n. 11033/2021 con cui il Giudice ha ceduto alla richiesta di integrazione per pubblici proclami solo dopo che parte ricorrente ha comprovato l'impossibilità di procedere con modalità ordinarie, alla luce della dedotta "impossibilità di integrare correttamente il contraddittorio secondo le forme prescritte dall'ordinanza n. 6272/2019" in ragione delle "numerose notificazioni non perfezionate". .

E' importante ricordare che, una volta provveduto, la prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata in giudizio dal difensore, affinché il Collegio possa verificare l'avvenuto adempimento, a pena di improcedibilità del ricorso.

Ad esempio, nella richiamata ordinanza n.11331/21, il Collegio ha ordinato all'amministrazione di fornire una attestazione dell'avvenuta pubblicazione, adempimento che ritengo molto utile e dunque sarebbe utile sollecitare al Collegio di inserire tale formula nell'ordinanza visto che non di rado la prova viene fornita dagli avvocati con screen shot artigianali!!

Al riguardo, è interessante segnalare una interessante ordinanza del TAR Lazio, sez.I quater, n.6832/2021 con cui il Tar ha rimesso in termini un difensore al fine di poter provvedere ai necessari adempimenti, dopo che il D.A.P. aveva lamentato l'omessa pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia per negligenza dell'avvocato, che aveva richiesto l'adempimento all'indirizzo dap@giustizia.it anziché all'indirizzo e-mail ufficio.stampa@giustizia.it, previo contatto telefonico al numero 06..., secondo la procedura individuata con nota n. 185459 del 13/5/2021.

Il Giudice al contrario ha ritenuto in estrema sintesi che, in mancanza di adeguata pubblicità sul sito web del Ministero delle modalità da seguire, nessuna negligenza poteva addebitarsi all'avvocato.

Sempre con riguardo alla necessaria connessione tra provvedimenti cautelari e decisione del merito del ricorso, ed in linea con il nuovo regime di inderogabilità della competenza, il **co. 13 stabilisce che il TAR adito possa concedere misure cautelari solo qualora ritenga sussistente la propria competenza**, dovendo in caso contrario promuovere d'ufficio il relativo regolamento, indicando il diverso Tribunale ritenuto competente.

-Le misure cautelari monocratiche (art.56 c.p.a)

L'art. 56 c.p.a., nel tentativo di conciliare garanzia del contraddittorio (presupponendo la notifica e il deposito del ricorso) ed esigenze di celerità, prevede, al co. 1, che ***“Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie.”***

Il periculum è legato dalla norma, quindi, all'impossibilità di attendere la camera di consiglio ex art. 55 c.p.a.[30]

Rispetto alla prima, infatti, il co. 4, nel prevedere che le misure cautelari provvisorie sono concesse con **decreto motivato non impugnabile**, stabilisce che lo stesso deve necessariamente fissare la data della camera di consiglio nei termini di cui all'art. 55 c.p.a.

Ferma restando la loro revocabilità o modificabilità su istanza delle parti resistenti o controinteressate, l'efficacia di tali misure è, infatti, rigidamente circoscritta nel tempo e **viene comunque a cessare se il collegio non provvede in camera di consiglio sulla domanda cautelare**.

Con riguardo alla seconda, invece, emblematica è la previsione che, **anche in questo caso, la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito sia condizione di procedibilità della domanda cautelare**.

Così come per le misure collegiali, invero, l'introduzione di una previsione apposita, volta a instaurare un raccordo necessario tra l'istanza cautelare

e la fase di decisione nel merito, mira a scongiurare l'eventualità che il giudizio si estingua per perenzione una volta che sia stata presentata l'istanza cautelare, nonché, soprattutto, che l'assetto degli interessi definito in sede cautelare assuma un indebito carattere di stabilità.

-Le misure cautelari anteriori alla causa (art.61 c.p.a.)

L'art. 61 c.p.a., come anticipato, generalizza l'istituto delle misure cautelari anteriori alla causa, disponendo che in caso di eccezionale gravità ed urgenza (quindi in una situazione di periculum rafforzato anche rispetto alle misure presidenziali in corso di causa), tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione, con decreto, delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

In vista delle esigenze di stretta correlazione tra cautela e merito che informano la disciplina codicistica, se la misura viene concessa, il provvedimento di accoglimento deve essere notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio stabilito dal giudice, che non deve in ogni caso superare i cinque giorni, e l'efficacia della misura (che è comunque revocabile o modificabile su istanza della parte cui è stata notificata da presentarsi con le forme dell'istanza di cautela monocratica) è subordinata alla notifica del ricorso, corredato di domanda cautelare, entro quindici giorni dall'adozione delle misure ante causam e al relativo deposito nei successivi cinque giorni, unitamente all'istanza di fissazione dell'udienza di merito.

Il co. 5 specifica, inoltre, che **la misura concessa anteriormente all'instaurazione della causa perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.**

È evidente, dunque, il carattere ontologicamente provvisorio di tale istituto, che conferma che le misure cautelari diverse da quella collegiale

hanno esclusivamente la funzione di garantire il ricorrente per il tempo necessario ad ottenere non già la decisione sul merito, bensì, ancora prima, l'ordinanza collegiale o la misura cautelare monocratica in corso di causa.

- La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

La funzione interinale del giudizio cautelare emerge altresì dall'art. 60 c.p.a., che stabilisce che *“In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. [...]”*.

Tale norma, dunque, contempla un'ipotesi di rito speciale accelerato che si innesta sul processo cautelare con possibile decisione immediata del giudizio nel merito già in sede di esame della domanda cautelare, al ricorrere dei relativi presupposti.

La definizione della causa segue ad una cognizione non già sommaria, bensì piena ed è indice della predilezione del Legislatore per la composizione della lite nel merito, sottolineando così ancora una volta l'inidoneità del giudizio cautelare, sommario, a sostituire l'accertamento nel merito.

Come di recente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, **Cons. Stato Sez. III, 29/10/2019, n. 7410** l'ammissione con riserva alle prove di un concorso, anche quando il concorrente le abbia superate e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando

l'effettività della tutela giurisdizionale. (Conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, n. 10417/2016.)

Con specifico riguardo ai concorsi preceduti da prove preselettive, si ritiene che il superamento delle prove scritte ed orali a seguito di ammissione con riserva non assorba l'esito negativo della preselezione, la quale costituisce un presupposto indispensabile per l'espletamento dello stesso concorso **(T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I Sent., 23/04/2008, n. 511)**

L'irreversibilità della tutela cautelare e l'istituto della cauzione

In contrapposizione rispetto alla valorizzazione, sinora analizzata, dell'interinalità della tutela cautelare, si pone l'eventualità che quest'ultima produca "effetti irreversibili".

In tal caso, per ogni procedimento cautelare, il c.p.a. prevede che il giudice possa disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la decisione sulla misura cautelare (cfr. art. 55, c. 2, art. 56, c. 3 e art. 61, c. 5, c.p.a., che limita l'istituto in discorso al caso dell'accoglimento dell'istanza).

Solo nel caso di cautela collegiale, "La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale."

A causa dei peculiari interessi in gioco nel processo amministrativo, l'istituto della cauzione ha trovato, tuttavia, scarsa applicazione pratica, soprattutto in considerazione del fatto che il pregiudizio arrecato all'interesse pubblico dalla sospensione di un provvedimento amministrativo è spesso ben più gravoso di quello garantibile con tale strumento.

Alla luce dell'impostazione sistematica del Codice, dunque, deve escludersi che il Legislatore abbia inteso attribuire alla tutela cautelare il carattere della irreversibilità.

Al contrario, gli effetti irreversibili che dovessero prodursi in seguito alla decisione cautelare devono essere intesi quale alterazione del modello cautelare astratto che il c.p.a. mira a scongiurare, nel caso in cui si verifichi, mediante l'istituto della cauzione.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, pertanto, sembra possibile affermare che, sebbene il nostro ordinamento conosca specifiche ipotesi in cui la misura cautelare è idonea a produrre effetti irreversibili (in particolare nel caso di cui al D.l. n. 115 del 2005, convertito con L. n. 168 del 2005 già esaminato a p. 7, sub nota 18), l'irreversibilità non è suscettibile di assurgere a caratteristica qualificante di tale tutela, che costituisce, secondo la disciplina generale, un mero incidente nel giudizio principale avente natura interinale, cioè provvisoria, quindi ontologicamente inidonea a produrre effetti stabili.

Vediamo quindi di esaminare come possiamo utilizzare al meglio gli strumenti predisposti dall'ordinamento nelle varie fasi del concorso pubblico:

- 1) ammissione con riserva alla prove preselettive**
- 2) ammissione con riserva alle prove scritte**
- 3) ammissione con riserva alle prove orali**
- 4) ammissione con riserva in graduatoria**
- 5) ammissione con riserva al corso di formazione**

misure atipiche:

- 6) richiesta di verifica per contrastare inidoneità psico -attitudinale**
- 7) riesame del punteggio ai fini dell'inserimento in graduatoria con riserva ed eventuale scorrimento**
- 8) ammissione con riserva al corso di formazione per anno successivo**

è evidente che la misura privilegiata, in tali casi, è quella del decreto monocratico - anche ante causam - qualora l'eventuale data dell'udienza cautelare sia successiva a quella della prova d'esame

Va tuttavia rilevato che non sempre è possibile, richiedendosi l'urgenza (o l'estrema urgenza) e che in caso di mancato accoglimento il bene della vita sia irrimediabilmente perso: al riguardo, è interessante richiamare un decreto monocratico del presidente della Sez.III bis del Tar Lazio, N. 06182/2021 del 9 novembre 2011 relativamente all'impugnazione del Decreto n. 2403 dell'8.09.2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.M. 499/2020 e D.D. 826/2021 per la classe di concorso A028, in quanto il titolo dichiarato dal medesimo non sarebbe previsto dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento sulla predetta classe di concorso, il Presidente vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. ha **Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente, come affermato dalla sterminata giurisprudenza monocratica in materia, che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento atteso che, in pedissequa e tempestiva esecuzione della stessa, l'amministrazione è tenuta ad effettuare per il ricorrente una sessione suppletiva delle prove concorsuali**